

Servizio Politiche Giovanili

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 05 del 19/01/2024

Oggetto: Revoca della Disposizione Dirigenziale n. 7 del 23/09/2023 di presa d'atto dei lavori della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali per la gestione, in compartecipazione con il Comune di Napoli, del Centro giovanile Sandro Pertini, sito in Napoli, in Piazza Luigi di Nocera, n. 1 e provvedimenti conseguenti.



Il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili

Premesso che

- con delibera n. 33 del 30/6/2017, il Consiglio comunale ha istituito e regolamentato la Rete dei Centri giovanili comunali, costituita da varie strutture in cui si svolgono attività rivolte ai giovani del territorio, tra le quali figura il Centro Giovanile "Sandro Pertini", sito in Piazza Luigi Di Nocera n. 1, nel quartiere di Secondigliano, nell'ambito della Municipalità 7;
- con nota PG/2023/195589 del 06/03/2023, l'Assessorato alle Politiche giovanili e del Lavoro richiedeva al Servizio Giovani e Pari Opportunità di "voler porre in essere una procedura ad evidenza pubblica, da espletare in tempi celeri, finalizzata alla stipula di un nuovo accordo di cd cogestione con una realtà associativa (le cui attività siano rivolte all'ascolto ed alla cura dei bisogni dei giovani), per una piena realizzazione delle funzioni dello stesso Centro e per la piena attivazione degli spazi di cui si compone";
- con Disposizione Dirigenziale n. 23 del 05/04/2023 il Comune di Napoli Area Politiche per il Lavoro e Giovani Servizio Giovani e Pari Opportunità, approvava l'Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali per la gestione, in compartecipazione con il Comune di Napoli, del Centro Giovanile "Sandro Pertini", sito in Piazza Luigi Di Nocera n. 1, nel quartiere di Secondigliano, nell'ambito della Municipalità 7;
- con Disposizione Dirigenziale n. 36 del 17/05/2023 dell'allora Servizio Giovani e Pari
 Opportunità si procedeva alla nomina della Commissione di valutazione delle istanze
 pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali per
 la gestione, in compartecipazione con il Comune di Napoli, del Centro Giovanile
 "Sandro Pertini".

Tenuto conto che:

 come risulta dal verbale agli atti del Servizio Politiche Giovanili, il giorno 19.05.2023, presso la sede dello stesso, in Via Concezione a Montecalvario n.26, si insediava il RUP, Dirigente p.t. dell'allora Servizio Giovani e Pari Opportunità, per la valutazione



Servizio Politiche Giovanili

della documentazione amministrativa delle istanze pervenute, che attivava il subprocedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.6 co.1 lett.b) della L. 241/1990, nei confronti di due partner dell'Associazione "Larsec, Laboratorio di riscossa secondiglianese", ovvero "Fondazione città Nuova ETS" e "SFC Società Cooperativa srl";

- in una seconda seduta del 05/06/2023, come risulta dai verbali presenti agli atti, il RUP procedeva all'esclusione dal prosieguo delle operazione di gara l'Associazione APS Senza Confini e i suoi partner per le motivazioni indicate nello stesso verbale di verifica del 05/06/2023;
- la Commissione di valutazione si insediava in data 09/06/2023 e terminava i propri lavori in data 20/09/2023, come dai verbali agli atti del Servizio;
- con nota identificata con prot. PG/2023/747658, il Presidente della commissione trasmetteva al Servizio Politiche Giovanili il verbale della seduta del 20/09/2023, considerando che i verbali del 19/05/2023, del 05/06/2023 e del 09/06/2023 erano già presenti agli atti del Servizio Politiche Giovanili, dal quale si evinceva che l'Associazione "Larsec Laboratorio di riscossa secondiglianese" con sede in Napoli, alla Via Stradale Comunale cupa dell'Arco n. 29, CF: 95204339633 unitamente ai suoi partner, conseguiva il maggior punteggio, pari a 76 punti e, pertanto, era individuata quale affidataria, in compartecipazione con il Comune di Napoli, della gestione del Centro giovanile "Sandro Pertini", sito in Napoli, Piazza Di Nocera, n.1;
- con Disposizione Dirigenziale n. 7 del 23/09/2023:
 - si prendeva atto dei lavori della Commissione, dai quali risultava quanto segue:

	Soggetto proponente	Punteggio ottenuto
1	Larsec laboratorio di riscossa secondiglianese (in partenariato con S.F.C. Soc. Coop. arl; Secondigliano ASD; Teatrando Associazione artistico-culturale APS; Ass. Oratorio e Circolo San Francesco Caracciolo ANSPI-APS/ETS; Fondazione Città Nuova ETS)	76
2	L'Agorà Partenopea APS (in partenariato con Doulos per il sociale ODV; COSDAM ODV; I Fuoriclasse APS; Assoutenti Napoli Città Metropolitana APS)	65,4
3	Associazione Senza Confini APS (in partenariato con AdIM srl – Agenzia d'Informazione Mediterranea;	* esclusa con verbale di verifica del 05/06/2023



Servizio Politiche Giovanili

A.N.A.S. Zonale Napoli 2 Aps; ASD Universal Center; CONITA Protezione Civile ODV; Centro Provinciale Sportivo Libertas APS Napoli; La Palestra delle Autonomie APS; Associazione Mediterranea ODV; SD Sfera Diffusion APS; Pubblica Assistenza Napoli Soccorso ODV)

- sulla base delle predette risultanze, quindi, si affidava la gestione del Centro Giovanile "Sandro Pertini" sito in Napoli, in Piazza Di Nocera, n. 1, in compartecipazione con il Comune di Napoli, all'Associazione "Larsec Laboratorio di riscossa secondiglianese" con sede in Napoli, alla Via Stradale Comunale cupa dell'Arco n. 29, CF: 95204339633, in partenariato con S.F.C. Soc. Coop. A r.l., Secondigliano ASD, Teatrando Associazione artistico-culturale APS; Ass. Oratorio e Circolo San Francesco Caracciolo ANSPI-APS/ETS; Fondazione Città Nuova ETS, e si rimandava a successivi atti la stipula dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli e la predetta Associazione;
- si demandava a successivi atti la stipula dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli e la predetta Associazione "Larsec laboratorio di riscossa secondiglianese" e i suoi partner, subordinando l'efficacia dell'affidamento al buon esito delle verifiche di legge che il Servizio avrebbe provveduto ad effettuare, sia nei confronti dell'Associazione capofila "Larsec laboratorio di riscossa secondiglianese", sia nei confronti dei suoi partner, come da Avviso;

Considerato che:

- nelle more della stipula del predetto accordo, sono stati eseguiti i controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs n. 50/2016, ora artt. 94, 95 e 98 del D. lgs. n. 36/2023, in esito ai quali sono emerse delle irregolarità riferite al partner dell'Associazione Artistica Culturale APS "Teatrando", CF.:95051890630, che possono considerarsi quali difetto originario essendo emerse all'esito dei primi controlli effettuati dall'Amministrazione;
- l'art. 4 dell'Avviso pubblico approvato con Disposizione dirigenziale n. 23 del 05/04/2023, statuisce espressamente che in caso di partenariato, il **difetto originario** dei requisiti previsti dal presente articolo, indipendentemente che

^{*}Da bando, il punteggio minimo richiesto per essere ammessi in graduatoria è di 60.



Servizio Politiche Giovanili

afferisca all'Associazione capofila e/o ai singoli partner, comporta l'esclusione dell'intero partenariato. Diversamente, il difetto sopravvenuto comporta l'esclusione dell'intero partenariato soltanto ove riferibile all'Associazione capofila, mentre se afferente al singolo partner, comporta l'esclusione solo di quest'ultimo; in tal caso, i rimanenti soggetti in partenariato saranno chiamati a dimostrare di essere in possesso di capacità e competenze tali da garantire, comunque, la piena realizzazione della proposta progettuale così come candidata e selezionata, mediante la produzione di idonea documentazione e di un nuovo progettuale. saranno esaminati funzionigramma che dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 9 del precitato Avviso. Nel caso in cui la domanda sia presentata in partenariato, è data comunque possibilità sia all'Associazione capofila che al partner di regolarizzare l'eventuale difetto sopravvenuto entro trenta (30) giorni a decorrere dalla data in cui avviene la relativa contestazione da parte dell'Amministrazione. Il comma antecedente dello stesso art. 4 chiarisce quali debbano considerarsi le ipotesi di difetto originario e di difetto sopravvenuto. Precisamente per difetto originario si intende l'ipotesi in cui l'irregolarità sia antecedente la data di presentazione della candidatura, mentre per difetto sopravvenuto si intende l'ipotesi in cui l'irregolarità intervenga in un momento successivo alla presentazione della candidatura. Solo in quest'ultima ipotesi è possibile per il partner regolarizzare l'eventuale difetto sopravvenuto entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui avviene la relativa contestazione da parte dell'Amministrazione;

- con pec del 23/11/2023 è stato emesso *Durc irregolare* a carico dell'Associazione Artistica Culturale APS "Teatrando", CF.:95051890630, prot. INAIL_41015602 e non sussistendo agli atti altro Durc con numero di protocollo e data antecedente a quella innanzi indicata, questa P.A. ha inoltrato all'INAIL territorialmente competente una richiesta espressa di verifica della regolarità/irregolarità della posizione contributiva del precitato partner, al fine di comprendere se l'irregolarità del partner debba intendersi originaria e/o sopravvenuta, per adottare le attività consequenziali;
- con pec del 11.12.2023, l'INAIL riscontrava la richiesta di chiarimenti del Servizio Politiche Giovanili dell'Ente confermando l'irregolarità dell'Associazione Artistica Culturale APS Teatrando CF.:95051890630, anche in data antecedente alla dichiarazione da quest'ultima resa in occasione della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto;
- pertanto, nel caso di specie trova piena applicazione il disposto di cui all'art. 4 dell'Avviso pubblico approvato con Disposizione dirigenziale n. 23 del 05/04/2023, in virtù del quale "in caso di partenariato, il difetto originario dei requisiti previsti dal presente articolo, indipendentemente che afferisca all'Associazione capofila o ai singoli partner, comporta l'esclusione dell'intero



Servizio Politiche Giovanili

partenariato", non essendo possibile la sanatoria ex post dell'irregolarità contributiva accertata con DURC prot. INAIL_41015602, trasmesso allo scrivente servizio con pec del 23/11/2023.

Ritenuto quindi che

- occorre procedere alla revoca della Disposizione Dirigenziale n. 7 del 23/09/2022, con la quale si è, tra l'altro, stabilito, sulla base delle risultanze dei lavori della citata Commissione di valutazione, che la gestione del Centro giovanile "Sandro Pertini", sito in Napoli, in Piazza Di Nocera, n.1, sarebbe stata realizzata, in compartecipazione con il Comune di Napoli, dall'Associazione "Larsec Laboratorio di riscossa secondiglianese" con sede in Napoli, alla Via Stradale Comunale cupa dell'Arco n. 29, CF: 95204339633 unitamente ai suoi partner;
- per l'effetto, è necessario procedere all'individuazione del nuovo soggetto affidatario della procedura pubblica, mediante scorrimento della graduatoria;

Dato atto che il secondo soggetto classificato nella predetta graduatoria risulta essere l'Associazione di Promozione Sociale "L'Agorà Partenopea", in partenariato con Doulos per il sociale ODV, COSDAM ODV, I Fuoriclasse APS, Assoutenti Napoli Città Metropolitana APS, con punteggio di 65,4.

Precisato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013;
- il presente provvedimento non contiene dati personali, né dati sensibili.

Attestato che ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse , tanto meno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come sancito dagli artt. 7 e 9 del



Servizio Politiche Giovanili

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014, tali da impedirne l'adozione.

Visti:

- La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento della Rete Dei Centri Giovanili del Comune di Napoli approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33/2017;
- la Disposizione Dirigenziale n. 23 del 05/04/2023 dell'allora Servizio Giovani e Pari Opportunità;
- la Disposizione Dirigenziale n. 36 del 17/05/2023 dell'allora Servizio Giovani e Pari Opportunità;
- il verbale di verifica della documentazione amministrativa del 19/05/2023;
- il verbale di verifica della documentazione amministrativa prodotta mediante soccorso istruttorio del 05/06/2023;
- il verbale della Commissione di valutazione del 09/06/2023;
- il verbale della Commissione di valutazione del 20/09/2023;
- la Disposizione Dirigenziale n.7 del 23/09/2023 del Servizio Politiche Giovanili;

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-25, alla Sezione 2, Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, Sezione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza.

Attestato, altresì, che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 8 e 23, comma1, del d.lgs. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e,



Servizio Politiche Giovanili

pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli.

Tutto ciò premesso, tenuto conto, considerato, ritenuto, precisato, attestato e visto

DISPONE

- 1) **REVOCARE** la Disposizione dirigenziale n. 7 del 23/09/2023, con la quale si è affidata, sulla base delle risultanze dei lavori della citata Commissione di valutazione, le gestione del Centro giovanile "Sandro Pertini", sito in Napoli, in Piazza Di Nocera, n. 1, in compartecipazione con il Comune di Napoli dall'Associazione "Larsec- Laboratorio di riscossa secondiglianese, con sede legale in Napoli alla Via Stradale Comunale cupa dell'Arco n. 29, CF:95204339633, unitamente ai suoi partner, per le motivazioni innanzi esposte, che qui si abbiano per riprodotte e trascritte;
- 2) **PROCEDERE** allo scorrimento della graduatoria in favore dell'Associazione seconda classificata, risultata essere l'Associazione di Promozione Sociale "L'Agorà Partenopea", con sede legale in Napoli, Corso Secondigliano n. 211, C.F. 95180520637, in partenariato con Doulos per il sociale ODV, con sede legale in Napoli, in Via Salvatore Gambardella, n. 136, C.F. 95218230639, COSDAM ODV, con sede legale in Napoli, in via Vittorio Emanuele III, n. 98 C.F. 95313270639, I Fuoriclasse APS, con sede legale in Napoli, in via Monte Bianco 11/13, C.F. 95315660639, Assoutenti Napoli Città Metropolitana APS, con sede legale in Napoli, in Piazza Carlo III, n.42, C.F. 95290730639;
- 3) STABILIRE, per l'effetto, che la Gestione del Centro giovanile "Sandro Pertini", sito in Napoli, in Piazza Di Nocera, n.1, verrà realizzata, in compartecipazione con il Comune di Napoli, dalla predetta Associazione di Promozione Sociale "L'Agorà Partenopea", unitamente ai partner di cui innanzi, fatto salvo il buon esito dei controlli dei requisiti previsti dall'Avviso di cui sopra;
- **4)RIMANDARE** a successivi atti la stipula dell'Accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli e la stessa Associazione di Promozione Sociale "L'Agorà Partenopea", unitamente ai partner di cui innanzi, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione, e a seguito dell'adozione del provvedimento di intervenuta efficacia dell'affidamento:



Servizio Politiche Giovanili

- 5) COMUNICARE la presente disposizione a tutti i concorrenti della procedura in oggetto;
- 6) PRECISARE che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- 7) **DARE** la massima diffusione al presente provvedimento, anche mediante pubblicazione dello stesso sul portale web comunale <u>www.comune.napoli.it</u>.
- **8) DARE ATTO CHE** la presente Disposizione dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal

Dirigente del Servizio Politiche Giovanili

Dott. Fabio Di Dato

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.